



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 43 del 17 maggio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territoriocomunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo 2020, n.5 dell’11 marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020 e 41 del 9 maggio 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTI il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

CONSIDERATO che

-in data 10 maggio 2020 è stata realizzata dal Ministero della Salute la valorizzazione degli indicatori regionali di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, con la relativa classificazione del rischio;

- dalla valutazione del rischio realizzata in base ai dati registrati per la Regione Calabria si evidenzia una bassa probabilità ed un basso impatto, giungendo ad una classificazione del rischio settimanale considerata *“bassa”* di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 sul territorio regionale;

-i report epidemiologici regionali, aggiornati al 6 maggio 2020, prodotti dal Settore 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, registrano i trend dei principali indicatori di rischio, in decrescita;

CONSIDERATO, altresì, che

-il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 ha stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-il periodo di lock-down e le ulteriori limitazioni imposte nel territorio regionale, si sono rivelate efficaci ed appare possibile perseguire la ripresa delle normali attività, ferma restando la necessità di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene e del distanziamento interpersonale, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

-è necessario promuovere una ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, sia in termini di servizi alle persone fisiche, di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche e private, tenendo conto della necessità di convivenza col virus che, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;

- resta conseguentemente indispensabile l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza di ogni cittadino nell'ambito delle attività consentite e nei rapporti sociali;

- nel documento in allegato A alla presente Ordinanza, "Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rep. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, inserite nello specifico allegato al DPCM del 17 maggio 2020, sono individuate misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi;

- nel documento in allegato 1 alla presente Ordinanza sono fissate, altresì, le misure da adottarsi per la ripresa delle attività di specialistica ambulatoriale nei presidi ospedalieri pubblici e delle attività di ricovero, con classe di priorità A, presso le strutture ospedaliere pubbliche e private, ovvero private accreditate;

DATO ATTO che

-ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera aa) del DPCM 26/4/2020 la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, era stata già consentita e successivamente regolamentata nel territorio regionale con l'Ordinanza n. 36/2020;

-le misure fissate nell'allegato A devono essere la base minima per ogni singola impresa, al fine di individuare quelle più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure;

-resta fondamentale la responsabilità individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l'esigenza di un'adeguata informazione rivolta alla clientela;

RITENUTO che

- SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;

-con la riapertura delle suddette attività ci si potrà muovere all'interno della Regione senza dover giustificare lo spostamento agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene, con particolare riferimento a quanto fissato nel DPCM 17 maggio 2020; il modulo di autocertificazione rimarrà obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti, così come devono restare obbligatorie le modalità di censimento per i rientri nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute, nonché per il rientro presso la propria residenza, per il quale resta da adottarsi la misura della quarantena obbligatoria di 14 giorni a scopo precauzionale;

RITENUTO necessario ribadire, come obbligatorio, l'uso delle mascherine per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 pubblica nella G.U.R.I.n.125 del 16 maggio 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ALLA LUCE del DPCM del 17 gennaio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale, **sono adottate le seguenti misure:**

1. A decorrere **dal 18 maggio 2020** cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non è necessario, pertanto, giustificare lo spostamento delle persone fisiche, agli organi di controllo, fermo restando il divieto di assembramento in qualsiasi luogo, **il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e igiene**, con particolare riferimento a quanto previsto nel DPCM 17 maggio 2020. Il modulo di autocertificazione rimane obbligatorio per gli spostamenti extraregionali consentiti.
2. Tali misure potranno essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 del citato Decreto Legge, con riferimento al particolare aggravamento della situazione epidemiologica Regionale.
3. **Fino al 2 giugno 2020** sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, da e per la Regione Calabria, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
4. **Fino al 2 giugno 2020** sono vietati gli spostamenti, nella regione Calabria, da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza.
5. In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.
6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, attraverso la

prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Il divieto di mobilità vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

7. La quarantena precauzionale è applicata, attraverso prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, con provvedimento dell'Autorità Sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Eventuali riunioni, ove non sia possibile la realizzazione con modalità a distanza, si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

9. E' consentita dal **18 maggio 2020** l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali anche presso i presidi ospedalieri, sia quelli direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie che quelli afferenti alle Aziende Ospedaliere, precedentemente sospese, da ultimo, con Ordinanza n. 40/2020, nonché l'attività di ricovero con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019), da erogarsi a cura delle strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate, nel rispetto delle misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni fissate nel DPCM 17 maggio 2020 e nelle norme di legge vigenti.
10. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
11. **Dal 18 maggio 2020** è consentita l'apertura delle attività economiche, produttive e sociali indicate in **allegato A** alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e delle misure minime previste nel suddetto documento "**Linee di Indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive**" rep.20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato al DPCM 17 maggio 2020, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi.
12. Le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge sono consentite a partire dal **20 maggio 2020**.
13. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**.
14. A decorrere **dal 15 giugno 2020**, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia,

allegate al DPCM 17 maggio 2020.

15. Le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, come previsto all'art. 2 del DPCM 17 maggio 2020.
16. Il mancato rispetto dei contenuti dell'Allegato A alla presente Ordinanza, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
17. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, la Regione monitora, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio e, riguardo a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono oggetto di comunicazione da effettuarsi a cura della Regione ai sensi dell'art. 1 comma 16 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, anche ai fini dell'eventuale introduzione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
18. Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
19. Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
20. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano **sospesi fino al 14 giugno 2020**.
21. Restano sospese tutte le altre attività indicate nel DPCM 17 maggio 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 5 della presente Ordinanza, in relazione all'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le misure di cui alla presente Ordinanza si applicano **dal 18 maggio 2020**.

Per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza, si applica quanto contenuto nel DPCM 17 maggio 2020 e nei relativi allegati.

Restano vigenti le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell'emanazione di nuove linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)